

# **COMUNE DI GABICCE MARE**

Provincia di Pesaro e Urbino

IV^ Settore – Servizio Tributi

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI GABICCE MARE**

**Approvato con Delibera di Consiglio n. 66 del 19/12/2002, modificato con Delibera di Consiglio n. 36 del 13/09/2005, n. 55 del 22/12/2008 e n. 12 del 29/03/2011.**

## SOMMARIO

(In corsivo-grassetto gli articoli modificati con Delibera del Consiglio n. 55 del 22/12/2008)

ART. 1 Istituzione della tariffa _____	pag. 3
ART. 2 Presupposto per l'applicazione della tariffa _____	pag. 3
ART. 3 Soggetti passivi _____	pag. 3
ART. 4 Parti comuni all'edificio in multiproprietà _____	pag. 4
ART. 5 Locali ed aree soggetti a tariffazione _____	pag. 4
ART. 6 Locali ed aree non soggetti a tariffazione _____	pag. 5
ART. 7 Classificazione delle categorie dei locali e delle aree _____	pag. 6
ART. 8 Obbligazione tariffaria _____	pag. 7
<b>ART. 9 Determinazione della tariffa _____</b>	<b>pag. 7</b>
ART. 10 Tariffa giornaliera _____	pag. 9
ART. 11 Esenzioni e riduzioni tariffarie _____	pag. 10
ART. 12 Autodichiarazione _____	pag. 11
ART. 13 Controllo _____	pag. 12
ART. 14 Penali ed interessi _____	pag. 12
ART. 15 Riscossione e rimborsi _____	pag. 13
ART. 16 Copertura delle esenzioni e riduzioni _____	pag. 13
ART. 17 Norme transitorie e finali _____	pag. 14

(in corsivo–grassetto le novità)

#### *ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA*

- 1) ***Nel Comune di Gabicce Mare è istituita la Tariffa integrata Ambientale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.***
- 2) La tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile in base alle quantità di rifiuti potenzialmente producibili secondo il modello di calcolo di cui all'allegato n. 1; tale modello tiene conto sia della stima della quantità di rifiuti in tal senso conferita che dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come previsto dal regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
- 3) La tariffa è determinata ai fini di raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dal Dpr 27 aprile 1999 n. 158 art. 11.
- 4) ***Il Comune di Gabicce Mare individua ai sensi del comma 3 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 nell'attuale Gestore il soggetto preposto all'applicazione e riscossione della tariffa (qui di seguito chiamato semplicemente "Gestore");***
- 5) La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dall'Ente Gestore e da eventuali altre aziende di servizio riguardo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del Dpr 27 aprile 1999 n. 158, in base al Regolamento di servizio vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### *ART. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA*

- 1) ***Il pagamento della tariffa è dovuto da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 184, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa.***
- 2) Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata solo la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
- 3) Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta RSU interni in regime di privativa, la tariffa è dovuta interamente nella sua quota fissa e la quota variabile nella misura del 30%.

#### *ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI*

- 1) In generale la tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2. e ai successivi artt. 4 e 5
- 2) Per le abitazioni principali la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica, o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza. I componenti della famiglia anagrafica sono solidalmente obbligati al pagamento.
- 3) Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dai proprietari o, se del caso, dagli affittuari o comunque da chi le occupa e conduce .
- 4) Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione la tariffa è dovuta:
  - a. per enti, società o associazioni aventi personalità giuridica, dagli enti stessi;
  - b. per organizzazioni prive di personalità giuridica sono tenuti al pagamento i soggetti che le presiedono o rappresentano;
  - c. per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
  - d. per edifici in multiproprietà dall'amministratore o dal gestore dei servizi comuni.

- e. in assenza dei presupposti di cui ai punti precedenti la tariffa è dovuta dai proprietari dei locali o aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione
- 5) La tariffa è addebitata in ogni caso alla persona fisica o giuridica che ha presentato all'Ente Gestore una specifica dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 12 e successivi del presente Regolamento, in conseguenza delle quali l'Ente Gestore ha costituito l'utenza.

#### *ART. 4 - PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO IN MULTIPROPRIETA'*

- 1) Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto attinenti ai locali ed aree ad uso esclusivo. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare all'ufficio utenti dell'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o conduttori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

#### *ART. 5 - LOCALI ED AREE SOGGETTI A TARIFFAZIONE*

- 1) Si considerano locali soggetti a tariffazione tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.
- 2) Sono in ogni caso da considerarsi soggette a tariffazione le superfici utili di:
- a. atutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle parti comuni di condominio occupate o condotte in via esclusiva, e quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, serre ad uso privato, locali adibiti ad attività di hobbistica), escluse stalle e fienili
  - b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
  - c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché a negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili e mobili, i posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico.  
Nei casi sopracitati e simili i locali stabilmente occupati da personale di servizio residente sono soggetti ad autonoma imposizione tariffaria. Su domanda potranno essere sgravati i metri quadrati relativi a tali locali dalla superficie totale denunciata dal titolare dell'attività;
  - d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici regolati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, utilizzati sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
  - e. tutti i vani dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere (uffici, aule, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.);
  - f. tutti i vani, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, navale ed aereo);
  - g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, al posteggio di automezzi o depositi di materiali, di attività produttive industriali, agricole (comprese le

- serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, nonché tutti i vani principali, accessori e pertinenze di impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
- 3) Si considerano aree soggette a tariffazione:
- a. tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
  - b. tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio di autoveicoli ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
  - c. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si svolge l'esercizio effettivo dello sport;
  - d. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
  - e. tutte le aree scoperte o parzialmente coperte in circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta dei partecipanti e/o del pubblico;
  - f. tutte le aree scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali da associazioni culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, navale ed aereo);
  - g. tutte le aree artigianali, commerciali e di servizi scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico.
- 4) In generale si considerano soggetti a tariffazione tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate ad attività non domestiche di cui alla classificazione del regolamento del metodo normalizzato di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
- 5) Le misurazioni dei locali e delle aree scoperte seguiranno le seguenti regole:
- a. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare.
  - b. La superficie delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni presenti.

#### *ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI A TARIFFAZIONE*

- 1) Non sono soggetti a tariffazione:
- a) I locali e le aree, che non risultino predisposti all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze energia elettrica, gas metano, acqua potabile) e non dotate di arredamento.
  - b) i locali e le aree scoperte, che per loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti:
    - cisterna caldaia, piscine, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
    - ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,5, dove non è possibile la permanenza
    - parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, comprese le aree cortilizie a giardino e a parco. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva

- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, all'esercizio effettivo dello sport , sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - balconi, terrazze scoperte e simili;
  - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
  - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità e' limitata al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio e dell'immobile
- c) i locali e le aree scoperte nella parte ove per caratteristiche strutturali o per destinazione si formino di regola rifiuti per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento al servizio in regime di privativa (p.es. rifiuti speciali, pericolosi accertate in esito alle procedure previste dal regolamento del servizio);
- d) gli immobili di pertinenza dei fondi agricoli, poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali. Si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica.
- e) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della della superficie di applicazione della tariffa, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi:

Attività	percent. di rid. sup. %
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
- laboratori fotografici, eliografie	25 %
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	30 %
- gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10 %
- laboratori di analisi	15 %
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10 %
- pelletterie	20 %
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50 %
- metalmeccaniche	15 %
- falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	20 %
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	20 %

Per eventuali attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

2) I motivi e le circostanze dell'assenza dei presupposti di assoggettamento alla tariffa vanno indicati nella autodichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

#### *ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE*

- 1) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base della classificazione di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
- 2) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici fosse utilizzata per lo svolgimento di un'attività non domestica, a tali superfici si applica la tariffa vigente per l'attività non domestica costituendo un'utenza aggiuntiva.

#### *ART. 8 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA*

- 1) L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno solare successivo all'inizio dell'utenza (occupazione o conduzione) e termina con l'ultimo giorno solare nel quale è avvenuta la autodichiarazione di cessazione utilizzando il sistema del pro-rata / pro-die secondo le disposizioni degli articoli 12 e 13 del presente Regolamento.
- 2) L'Ente Gestore è autorizzato a effettuare il calcolo dell'obbligazione tariffaria in base alla durata effettiva dell'utenza.
- 3) L'autodichiarazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'inizio. Essa dovrà essere corredata di autocertificazione dello Stato di famiglia, della superficie dei locali e/o aree scoperte occupate e/o condotte, la destinazione d'uso dei locali e/o delle aree scoperte, il numero dei componenti il nucleo familiare (per le utenze domestiche), il tipo di attività e la registrazione alla CCIAA (per le utenze non domestiche). In essa dovrà essere riportato il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza e partita IVA nel caso di attività IVA.
- 4) L'autodichiarazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 30 giorni successivi alla data di cessazione o di decesso dell'unico occupante.
- 5) Per i residenti la cessazione è possibile solo nel caso di fusione di famiglie anagrafiche.
- 6) In caso di mancata o ritardata autodichiarazione di cessazione - nei casi non previsti al comma precedente - l'obbligazione non si protrae se sussistono le seguenti circostanze:
  - a. l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione;
  - b. il locale non è più soggetto a obbligazione tariffaria oppure subentra un nuovo obbligato.
- 7) Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche saranno acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe secondo le modalità di cui al successivo articolo 12 , comma 5.
- 8) Le altre variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche (modifica delle superfici dei locali ed aree scoperte, modifica delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte sia di utenze domestiche che non domestiche ecc.) dovranno essere comunicati all'Ente Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
- 9) Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento avranno effetto immediato a partire dalla data di avvenuta variazione con decorrenza dalla prima emissione utile di bollettazione.
- 10) Gli elementi costituenti definizione di inizio, cessazione e variazioni di utenza che influiscano nella determinazione ed applicazione della tariffa, dovranno essere presentati all'Ente Gestore con le modalità di cui ai commi precedenti. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti sulla definizione della tariffa e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
  - 11) L'Ente Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale o da registri tenuti dagli Enti di categoria o altri, oppure da accertamento diretto da parte dell'Ente Gestore, provvedendo, in questi ultimi casi, a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

#### *ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA*

- 1) Il termine per deliberare la tariffa, nonché per approvare il regolamento ad essa relativo, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Il regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La tariffa è deliberata sulla base di una proposta che l'ente Gestore invia al Comune di Gabicce Mare 60 gg prima della data di scadenza per l'approvazione. Tale proposta dovrà considerare tutti gli elementi di costo relativi ai servizi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e dalle norme vigenti.

- 2) ***Ai sensi dell'art. 238, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 la tariffa*** è determinata per gruppi omogenei (sottocategorie) sia per le utenze domestiche che non domestiche, ed è composta da una quota fissa (costi base) determinata in base ai costi essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità stimata di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) Per i locali e le aree, soggette a tariffazione ai sensi del presente regolamento, di utenze domestiche e non domestiche, vengono applicate per ogni sotto categoria le tariffe riportate nelle tabelle di cui all'allegato n. 1. Tutti i valori economici per tariffe unitarie (per mq) di riferimento, quota fissa e quota variabile, sono espressi in euro con arrotondamento al sesto decimale. L'importo complessivo dell'importo da pagare da parte del contribuente, evidenziato in bolletta, è espresso con due decimali.
- 4) Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, diverse dalle abitazioni di utenze domestiche, che non vengono utilizzate, sia che risultino, sia che non risultino predisposti all'uso purchè abilitati, nel rispetto della normativa vigente, all'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, è dovuta la quota fissa della tariffa.
- 5) Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, diverse dalle abitazioni di utenze domestiche, che vengono utilizzate ad uso stagionale per un periodo inferiore a 260 giorni l'anno, la quota fissa della tariffa è dovuta per intero mentre la quota variabile è ridotta del 30%<sup>1</sup>:
- a) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso limitato ad un periodo dell'anno risulti dall'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, dall'autodichiarazione;
- b) La riduzione è applicata a condizione che il conduttore o occupante, nella autodichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la sussistenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi all'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività.
- c) L'Ente Gestore ha la facoltà di verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nell'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, nell'autodichiarazione.
- 6) ***Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, ai sensi del citato regolamento, adibiti ad abitazione di utenze domestiche di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente o comunque non rilevabile, la tariffa è dovuta per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella :***
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><i>a) Per superfici inferiori o uguali a 27 metri quadri:</i></b> | <b><i>1 componente</i></b> |
| <b><i>b) Per superfici comprese tra 27,1 e 40 metri quadri:</i></b>  | <b><i>2 componenti</i></b> |
| <b><i>c) Per superfici comprese tra 40,1 e 50 metri quadri:</i></b>  | <b><i>3 componenti</i></b> |
| <b><i>d) Per superfici comprese tra 50,1 e 60 metri quadri:</i></b>  | <b><i>4 componenti</i></b> |
| <b><i>e) Per superfici comprese tra 60,1 e 70 metri quadri:</i></b>  | <b><i>5 componenti</i></b> |
| <b><i>f) Per superfici superiori a 70,1 metri quadri:</i></b>        | <b><i>6 componenti</i></b> |

***Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano ai locali e alle aree in cui risulta una residenza anagrafica: costoro pagano la tariffa ordinaria prevista dal presente regolamento.<sup>2</sup>***

<sup>1</sup>Punto modificato con Delibera di Consiglio n. 36 del 13/09/2005; il testo precedente, con effetti dal 01/01/2003 al 31/12/2005, della prima parte del punto 5) era la seguente: "Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, diverse dalle abitazioni di utenze domestiche, che vengono utilizzate ad uso stagionale per un periodo inferiore a 198 giorni l'anno, la quota fissa della tariffa è dovuta per intero mentre la quota variabile è ridotta del 30% ."

<sup>2</sup> Punto modificato con Delibera di Consiglio n. 55 del 22/12/2008.

Testo previgente con effetti dal 01/01/2003 al 31/12/2008:

"6) Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, ai sensi del presente regolamento, adibiti ad abitazione di utenze domestiche di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente o comunque non rilevabile, la tariffa è dovuta per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella :

a) Per superfici inferiori o uguali a 35 metri quadrati: 1 componente

b) Per superfici comprese tra 35,1 e 60 metri quadri : 2 componenti



- 7) Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.
- 8) **La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 152/2006 e sono pertanto a carico dei produttori ed utilizzatori i costi previsti al comma 10 dell'art. 221 del D. Lgs. n. 152/2006** rispetto ai quali la tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.
- 9) La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nella autodichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, salvo accertamento da parte dell'Ente Gestore.
- 10) L'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore (motivi sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi eccezionali) non comporta in nessun caso l'esonero o la riduzione della tariffa.
- 11) Per le categorie di utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie prevista dal D.P.R. n. 158/99 per comuni sopra i 5000 abitanti (Alberghi con ristorante e alberghi senza ristorante) la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta sulla base delle effettive presenze registrate nell'anno di riferimento e comunicate all'ente gestore sulla base di un modulo di autodichiarazione predisposto dallo stesso ente gestore, da presentare entro il 10 gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata autodichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero dei posti letto dell'albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dalla licenza di esercizio. Limitatamente alla rata di acconto 2003 si potrà procedere al calcolo della quota variabile della tariffa sulla base delle superfici, salvo conguaglio a saldo, con i criteri sopra indicati.
- 12) Qualora circostanze eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'Ente Gestore, comportino variazioni strutturali in aumento dei costi del servizio previsti dal piano finanziario approvato dal Comune, le tariffe potranno essere adeguate al fine della copertura dei maggiori costi, nei modi previsti dalla legge.

#### ART. 10 - TARIFFA GIORNALIERA

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica che occupa o conduce in maniera non continua, per una durata comunque inferiore a 198 giorni, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio è istituita la tariffa giornaliera.
- 2) La tariffa è riferita ai giorni di occupazione e sarà determinata in base alla categoria di appartenenza dell'utenza che occupa o detiene in maniera non continua locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 3) La tariffa giornaliera sarà stabilita pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.

Per i partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni di vario genere viene stabilita una tariffa giornaliera fissa al fine di coprire i costi del servizio prestato. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti tale materia contenute nel Regolamento comunale istitutivo del Canone di occupazione suolo pubblico e nel Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche.

- 
- |  |              |
|--|--------------|
| c) Per superfici comprese tra 60,1 e 75 metri quadri :   | 3 componenti |
| d) Per superfici comprese tra 75,1 e 100 metri quadri :  | 4 componenti |
| e) Per superfici comprese tra 100,1 e 125 metri quadri : | 5 componenti |
| f) Per superfici superiori a 125,1 metri quadri:         | 6 componenti |

Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano ai locali e alle aree in cui risulta una residenza anagrafica: costoro pagano la tariffa ordinaria prevista dal presente regolamento.”

- 4) Il Comune provvede ad introitare i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette al canone di occupazione temporanea, che saranno periodicamente riversate all'Ente Gestore.

#### ART. 11 - ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1) Sono esenti dall'obbligazione tariffaria:
  - a) Gli edifici adibiti in via permanente e specifica all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
  - b) cimiteri;
  - c) abitazioni occupate da persone in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali del Comune di Gabicce Mare;
  - d) locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
  - e) locali adibiti a raccolta e deposito libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
  - f) ***i locali e le aree utilizzate dal Comune di Gabicce Mare per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, previsti dalle norme vigenti, dallo statuto e da ogni altra disposizione regolamentare ancorchè non adibiti ad uffici.***
- 2) Sono soggetti alle seguenti riduzioni tariffarie:
  - a) riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa (non cumulabile con altre) limitatamente alle abitazioni occupate solo ed esclusivamente da persone, fino ad un massimo di tre, che abbiano come solo reddito quello della pensione per un importo non superiore al minimo INPS per ogni componente del nucleo familiare, oltre eventualmente a quello dell'unità immobiliare presso la quale hanno l'abitazione principale ed a quello della pensione di invalidità totale o inabilità totale. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i componenti del nucleo familiare non titolari di alcuna pensione non devono essere in età lavorativa, oppure devono essere totalmente inabili al lavoro. L'inabilità al lavoro deve risultare da idonea documentazione.
  - b) riduzione dell'80% sulla quota variabile della tariffa nel caso di locali adibiti ad impianti sportivi pubblici, diversi da quelli destinati all'effettivo esercizio dello sport.
  - c) Riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
- 3) Sono escluse dal computo della tariffa in qualità di componente della famiglia anagrafica,
  - a) le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente, previa produzione di copia della denuncia di scomparsa alle autorità competenti;
  - b) le persone che risiedono o dimorano l'intero anno presso un istituto di ricovero, dietro documentazione da presentarsi annualmente all'Ente Gestore, a meno che l'alloggio non sia ceduto in locazione o in comodato.
- 4) L'esenzione o la riduzione dall'obbligazione tariffaria può essere ottenuta con decorrenza dalla data dell'intervenuta fattispecie sempreché la richiesta scritta pervenga all'ente gestore entro 30 giorni dalla stessa. In caso contrario decorre dalla data in cui perviene la richiesta all'ente gestore. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione l'Ente Gestore ha facoltà di verificare, nei modi consentiti dalla legge, la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente.
- 5) E' prevista la riduzione del 7% sulla quota variabile della tariffa a favore di coloro che, titolari di attività produttive, commerciali e di servizi attraverso idonea documentazione dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le già citate attività che, conferendo a detto servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione e di specifici servizi da parte del gestore concessionario, a condizione che tali operazioni riguardino tutte le tipologie di rifiuti prodotte dal soggetto passibili di raccolta differenziata e tutte le fasi dell'eliminazione del rifiuto, secondo le disposizioni dettate dagli organi competenti.
- 6) E' prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di restituzione di tariffa corrisposta, a coloro che conferiscono rifiuti differenziati presso il Centro Ambiente del

Comune di Gabicce Mare, sulla base del quantitativo annuo conferito. Il quantitativo annuo conferito sarà determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito, moltiplicato per un coefficiente relativo alla rilevanza economica del recupero, all'incidenza sull'inquinamento ambientale, al grado di tossicità, ecc..., così distinto:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO		COEFFICIENTE
Carta		1
Vetro		0,7
Plastica	1,5	
Scarti di Giardinaggio	0,4	
Ingombri Metallici	0,4	
Ingombri non Metallici	0,2	
Inerti		0,1
Alluminio	5	
Pile	1	
Farmaci	1	
Accumulatori al piombo	0,1	
Stracci	1,2	
Oli vegetali		1
Rup/TF	0,5	
Oli Minerali		0,8

L'incentivo sarà applicato sulla base dei coefficienti di riduzione riferiti al conferimento al Centro Ambiente eseguito nel corso di un anno solare e distinto nelle seguenti fasce :

1^ fascia da 30 Kg. a 150 Kg. riduzione di	€ 10,33 (£. 20.000)
2^ fascia da 151 Kg. a 300 Kg. " "	€ 20,66 (£. 40.000)
3^ fascia da 301 Kg. a 450 Kg. " "	€ 23,24 (£. 45.000)
4^ fascia da 451 Kg. a 600 Kg. " "	€ 28,41 (£. 55.000)
5^ fascia da 601 Kg. a 750 Kg. " "	€ 33,57 (£. 65.000)
6^ fascia da 751 Kg. a 900 Kg. " "	€ 36,15 (£. 70.000)
7^ fascia oltre 901 Kg. . " "	€ 41,32 (£. 80.000)

L'incentivo di cui al presente comma sarà detratto dalla tariffa dovuta per il corrispondente anno di conferimento al Centro Ambiente e non potrà superare il 100% dell'importo variabile della tariffa stessa.

Tale incentivo è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.

La determinazione ed erogazione dell'incentivo ai contribuenti dovrà essere, di regola, effettuata entro l'anno successivo a quello del conferimento.

- 7) Le riduzioni e le esenzioni tariffarie di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

#### ART. 12 - AUTODICHIARAZIONE

- 1) La autodichiarazione unica dei locali e delle aree soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli prestampati disposti dall'Ente Gestore. Deve, essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo raccomandata postale entro e non oltre 30 giorni dell'inizio o dalla variazione dell'occupazione o conduzione; la autodichiarazione è sottoscritta dal soggetto passivo di cui all'art. 3.
- 2) Per le denunce presentate a mezzo raccomandata postale vale la data di spedizione sempreche la raccomandata pervenga entro 30 giorni da tale data, altrimenti si considera la data di effettiva ricezione.
- 3) Le occupazioni già in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento - se precedentemente denunciate - non danno obbligo a nuova autodichiarazione.

- 4) La autodichiarazione ha effetto - a condizioni invariate - anche per gli anni seguenti. Il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione che comporti una imposizione tariffaria, ivi compresa la cessazione dell'uso dei locali e delle aree.
- 5) E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di inviare all'Ente Gestore con cadenza trimestrale, attraverso sistemi informatici, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio ecc.

Fatti salvi gli obblighi di autodichiarazione del soggetto passivo di cui al presente articolo, l'Ente Gestore presta al cittadino piena collaborazione rendendo disponibile presso i propri uffici la modulistica necessaria e adottando qualsiasi altra misura atta ad agevolare la conoscenza degli obblighi tributari da parte dello stesso. Il Comune in ogni caso rende disponibile la modulistica necessaria presso i Servizi Tributi, Anagrafe, URP e Licenze e può anche, tramite la Polizia Municipale, all'atto del sopralluogo per certificare l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento dell'attività produttiva, consegnare all'utenza il modulo di autodichiarazione predisposto e fornito dall'Ente Gestore.

- 6) E' fatto obbligo all'amministratore ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà di presentare all'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conduttori del centro commerciale integrato, o dei locali ed aree in multiproprietà.

#### *ART. 13 - CONTROLLO*

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle autodichiarazioni o in sede di accertamento l'Ente Gestore può svolgere - a norma di legge - le attività a ciò necessarie, compreso il sopralluogo; a tale fine può richiedere la collaborazione della Polizia municipale.

- 2) L'Ente Gestore può:

- invitare l'utenza ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad uffici di Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe Comunale, Camera di Commercio, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria beni immobiliari ecc.).

In caso di mancato adempimento da parte dell'utenza alle richieste di cui sopra, il personale incaricato dall'Ente Gestore, munito di apposito documento di riconoscimento potrà (previo avviso di almeno cinque giorni prima della verifica) accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

***In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici a norma degli artt. 2729 del Codice civile.***

L'utenza in sostituzione di produzione di atti e documenti può rilasciare dichiarazioni sostitutive di atto notorio (senza autentica di firma), che l'Ente Gestore può accertare a sua discrezione.

#### *ART. 14 - PENALI E INTERESSI*

- 1) Per la autodichiarazione presentata con non più di trenta (30) giorni di ritardo rispetto ai termini previsti all'art. 12 si applica una penale pari al 15% della tariffa.
- 2) Per l'omessa autodichiarazione - ivi compresa la autodichiarazione presentata con un ritardo di più di trenta (30) giorni rispetto ai termini previsti all'art. 12, nonché per l'autodichiarazione non veritiera, a seguito di successivo accertamento, si applica una penale pari all'8% della tariffa o della differenza di tariffa per ogni mese di ritardo per la categoria di riferimento fino a concorrenza del 100% della stessa. Qualsiasi frazione di mese a tale scopo si considera come mese intero.
- 3) Per i ritardati pagamenti si applicano gli interessi di mora al tasso legale e le eventuali maggiori spese di esazione, da documentare da parte dell'Ente Gestore.

- 4) La tariffa può essere incrementata di una quota pari fino al 100% della quota variabile della tariffa nel caso di conferimenti o smaltimenti scorretti oggettivamente riconducibili, su verbale della Polizia Municipale, all'utenza, domestica, o non domestica.

#### ART. 15 - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- 1) L'Ente Gestore provvederà all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ai fini contabili, amministrativi e del buon rapporto con l'utenza, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'**art. 238, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006**.
- 2) Nel caso si rendesse necessario emettere un conguaglio su importi addebitati precedentemente a seguito di eventi eccezionali non prevedibili, questo può essere fatturato immediatamente dopo l'evento che ha determinato il conguaglio stesso, sotto forma di fattura appositamente emessa, oppure sarà computato tra i costi del servizio nel Piano Finanziario, previsto dal regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158, dell'anno successivo.
- 3) Eventuali rimborsi spettanti all'utente saranno effettuati mediante riduzione dell'importo soggetto a tariffa con cadenza periodica e comunque annuale. ***Il rimborso delle somme versate e non dovute per errore del gestore, può essere concesso d'ufficio dallo stesso gestore a favore del contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Nel caso di cessazione dell'occupazione, anche in corso d'anno, o di variazione in diminuzione del debito tariffario, il diritto all'eventuale rimborso della maggior tariffa versata decorre dalla data di presentazione al gestore della dichiarazione di cessazione o di variazione, come previsto al precedente art. 12, comma 4. Solo nel caso in cui, pur essendo tardiva la dichiarazione di cessazione, il subentrante abbia assolto il proprio obbligo dichiarativo e di versamento, potrà essere concesso il rimborso per le due annualità antecedenti la presentazione della dichiarazione di cessazione, su istanza di parte debitamente documentata da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione stessa.***
- 4) ***Il gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, infedeli o tardive (comportanti in tal caso una maggior tariffa dovuta) o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al debitore, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, con applicazione di penali ed interessi di cui al precedente art. 14. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, tenuto conto che gli effetti dell'omissione o dell'infedeltà della dichiarazione si protraggono fino alla regolarizzazione.***
- 5) ***Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal debitore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.***

#### ART. 16 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

- 1) Nel Bilancio Preventivo Comunale è individuato nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni non già

incluse nelle superfici a ruolo nonché dell'eventuale conguaglio di cui all'art. 17 comma 5, da riconoscere all'Ente Gestore che riscuote la tariffa come previsto dall'art. 1 comma 4.

*ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI*

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2003.
- 2) E' abrogata ogni disposizione regolamentare comunale contrastante con la presente regolamentazione in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- 3) Relativamente al Regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esso conserva la propria validità nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto fino al 31 dicembre 2002.
- 4) A far data dal 1° gennaio 2003 si assumeranno come valide le posizioni di cui al ruolo principale 2002 e alla situazione anagrafica al 31 dicembre 2002.
- 5) Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Dpr n° 158/99, è data facoltà all'Ente Gestore, per il solo primo anno di applicazione, di emettere fatturazione secondo il ruolo TARSU 2002, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile da parte del Comune secondo le modalità previste all'art. 16 del presente Regolamento.
- 6) Per il primo anno di applicazione della tariffa, eventuali superfici inferiori rispetto ai dati comunicati all'Ente Gestore, o rilevabili dal ruolo TARSU 2002, saranno oggetto di conguaglio tariffario a carico del Comune se da tale differenza consegue una diminuzione superiore al 3% rispetto al gettito previsto. Tale verifica andrà effettuata a conguaglio delle risultanze derivanti dall'attività di accertamento per l'anno stesso.
- 7) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.
- 8) Eventuali modifiche, definizioni ed integrazioni al presente Regolamento saranno successivamente deliberate su proposta dell'Ente Gestore.